

7. CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI E ATTIVITÀ STAGIONALE

A seguito della norma di interpretazione autentica, contenuta nel c.d. “*Collegato Lavoro*”, relativa alla definizione delle attività stagionali escluse dalla disposizione che prevede, qualora un lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato, l’Inps è intervenuto 2 volte per chiarire la portata delle novità.

Con un primo messaggio sono stati forniti chiarimenti in ordine ai profili connessi all’applicazione del contributo addizionale NASpi (1,40%) e al relativo incremento (ulteriore 0,50%) a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi in caso di lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali.

L’articolo 2, comma 29, lettera b), L. 92/2012 dispone che il contributo addizionale di cui al citato comma 28 non si applica: *“ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative”*.

La prima fattispecie esonerativa, ricorda l’Inps, si riferisce alle ipotesi di *“lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525”*.

La seconda fattispecie esonerativa, chiarisce l’Inps con successivo messaggio n. 483/2025, si riferisce ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per lo svolgimento delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative

Ricordiamo altresì che sono esonerati dall’applicazione della maggiorazione contributiva (1,4 e 0,50) anche i contratti a tempo determinato instaurati per motivi sostitutivi.

Pertanto, tali lavoratori devono continuare a essere esposti nel flusso UniEmens con la qualifica 3 uguale a:

- “G”, avente il significato di *“Stagionale assunto dal 01.01.2013 al 31.12.2015 ed a decorrere dall’1.1.2020 per attività definite da avvisi comuni e da CCNLL stipulati entro il 31.12.2011”*.

Per contro i lavoratori a tempo determinato assunti nell’ambito di attività *“per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro”*, ancorché definite *“stagionali”* dall’articolo 11, L. 203/2024, non rientrando queste nell’elencazione recata dal D.P.R. 1525/1963, è dovuto il contributo addizionale NASpi e l’aumento del medesimo contributo nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato dei predetti lavoratori.

Ai fini della compilazione del flusso di denuncia mensile UniEmens, i datori di lavoro che assumono lavoratori per lo svolgimento delle citate attività, non ricomprese nell’elencazione di cui al D.P.R. 1525/1963 ma definite *“stagionali”* dall’articolo 11, L. 203/2024, devono utilizzare le modalità in uso

e validare l'elemento qualifica 3 con il valore "S" avente il significato di "Stagionale" (restanti tipologie).